Sostituzione e smaltimento del generatore esistente nel Conto Termico

Gli interventi di installazione di generatori a biomasse, pompe di calore, sistemi ibridi a pompa di calore e caldaie a condensazione prevedono che venga sostituito l'impianto di climatizzazione invernale esistente.

Per SOSTITUZIONE si intende la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di uno nuovo che abbia una potenza termica che superi di non più del 10% la potenza del generatore sostituito.

Se il generatore installato non rispetta questo requisito, l'intervento si configura come un potenziamento dell'impianto esistente e potrà ricevere l'incentivo solo se nell'asseverazione il progettista dimostra che l'impianto che è stato sostituito era sottodimensionato e insufficiente a coprire i fabbisogni energetici per la climatizzazione invernale e che il generatore installato è stato correttamente dimensionato in base ai reali fabbisogni.

Quindi, in questo caso, l'asseverazione è sempre obbligatoria, anche per impianti sotto i 35 kW.

Fanno eccezione stufe e termocamini con potenza inferiore o uguale a 15 kW. Quindi, se per esempio sostituisco una stufa a pellet di 8 kW con un'altra stufa a pellet di 14 kW, anche se in questo caso abbiamo di fatto un potenziamento dell'impianto esistente, non vi è obbligo di fare l'asseverazione.

Ricordiamoci inoltre che se l'impianto esistente è costituito da più generatori, l'incentivo viene riconosciuto anche in caso di sostituzione parziale (sostituzione di almeno un generatore).

In questo caso, per verificare se c'è potenziamento oppure no, bisognerà confrontare la potenza termica nominale complessiva *post operam* e quella complessiva *ante operam*.

Vediamo adesso cosa chiede il GSE per dimostrare che c'è stata sostituzione nei termini sopra descritti.

L'effettivo SMALTIMENTO del generatore sostituito deve essere documentato attraverso la documentazione fotografica (di questo parleremo in uno dei prossimi articoli) e attraverso il certificato di smaltimento che dimostri che il generatore è stato consegnato a un apposito centro di raccolta.

Al posto del certificato di smaltimento il GSE accetta anche "un documento analogo", come una dichiarazione del centro di raccolta che comprovi il ritiro del vecchio generatore di calore ai fini dello smaltimento o una dichiarazione del Soggetto Responsabile dell'avvenuta consegna al centro di raccolta ai fini dello smaltimento.

Tale documento, in qualsiasi delle forme sopra descritti, deve avere due requisiti indispensabili:

- contenere tutte le informazioni che permettono di ricondurre al generatore sostituito e/o all'intervento per il quale si chiede l'incentivo (marca, modello, potenza e numero matricola del generatore sostituito, riferimenti del Soggetto Responsabile e dell'immobile oggetto dell'intervento);
- essere convalidato con timbro e firma del centro di raccolta (anche nel caso dell'autodichiarazione del Soggetto Responsabile)

Un'ulteriore opzione prevista dalla Regole Applicative è quella di indicare nella fattura del fornitore del nuovo generatore (o nella fattura di un altro operatore professionale) il ritiro e lo smaltimento del generatore sostituito.